

TRIBUNALE ORDINARIO DI ALBA
SEZIONE SECONDA

Il giudice del lavoro,

letto il ricorso ex art. 28 L. 300/70 iscritto al n. 176/12 R.G.L. promosso da:

Federazione Impiegati ed Operai Metallurgici FIOM - CGIL Provinciale di Torino,
assistita dagli avv.ti Piergiovanni Alleva, Franco Focareta, Silvia Ingegneri, Valentina Pini,
Vincenzo Martino, Elena Poli

RICORRENTE

CONTRO

TEKSID ALUMINUM s.r.l., assistita dagli avv.ti Francesco Amendolito, Raffaele De Luca
Tamajo, Germano Dondi, Giacinto Favalli, Diego Dirutigliano, Luca Ropolo, Teodoro Bubbio

RESISTENTE

letti gli atti e i documenti di causa,
udita la discussione delle parti,
a scioglimento della riserva che precede,

OSSERVA

1. La ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale, ai sensi dell'art. 28 L. 300/70, di accertare l'antisindacalità della condotta della società resistente asseritamente consistita nel rifiuto di trattenere le somme corrispondenti alla cessione parziale del credito retributivo operata dai dipendenti iscritti alla O.S. ricorrente e destinate al pagamento della quota associativa; ha chiesto quindi di ordinare alla società resistente di ottemperare alle cessioni di credito in questione effettuando i relativi versamenti alla FIOM.

La Teksid Aluminum s.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche semplicemente "Teksid") si è costituita in giudizio contestando tutte le avversarie pretese e chiedendo in via principale il rigetto del ricorso, in via subordinata di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per illegittimità dell'art. 1260 c.c. in riferimento agli artt. 75, 1 comma secondo, 29 e 41 Cost., in via ulteriormente subordinata di accertare il diritto della Teksid di ottenere dalla Fiom il rimborso delle spese necessarie per dar corso alla contabilizzazione e al versamento della quota di credito ceduta.

2. Il ricorso è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.

2.1 La Teksid giustifica il proprio rifiuto di trattenere le somme corrispondenti alle cessioni di credito operate dai propri dipendenti in favore della Fiom sostenendo in primo luogo che l'istituto della cessione del credito sarebbe incompatibile con la revocabilità dell'atto volontario di contribuzione sindacale, discendente dal principio di libertà sindacale ex art. 39, comma 1, Cost.

La tesi dell'incompatibilità strutturale tra cessione del credito e revocabilità dell'atto di delega sindacale è già stata respinta, con condivisibile motivazione, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28269/05 che ha trattato molte delle questioni oggetto del presente giudizio.

Con particolare riferimento all'eccezione in esame le Sezioni Unite hanno osservato che *"La specifica disciplina relativa alla cessione detta sì uno schema unitario, che viene ad applicarsi a tutte le fattispecie traslative del credito, ma senz'altro incompleto: essa si pone quale correttivo e/o integrazione predisposti, in contemplazione del particolare oggetto, nei confronti dei singoli negozi causali traslativi. Nel caso in esame, lo schema si applica ad una cessione per pagamento (solvendi causa), ed infatti il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro). Ne discende che la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia. In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finchè ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla "revoca della delega" (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. "revoca" (art. 1189 cod. civ.)".*



L'istituto della cessione del credito non incide dunque sulla libertà sindacale del lavoratore, che conserva il diritto di recedere dal vincolo associativo con conseguente inefficacia del negozio di cessione.

Ciò risulta dagli stessi contratti di cessione del credito oggetto di causa, che prevedono l'impegno della Fiom di rinunciare alla cessione della parte della retribuzione relativa alla quota associativa che maturerà dal gennaio successivo alla revoca (cfr. doc. 4 parte ricorrente).

Il fatto che i contratti di cessione in oggetto prevedano che la quota associativa annua, versata mensilmente per 13 mensilità di retribuzione, sia dovuta per l'intero anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di revoca della delega nel corso dell'anno, non comporta inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte convenuta, una limitazione della libertà di associazione sindacale del lavoratore, trattandosi di una clausola cui quest'ultimo sceglie liberamente di aderire e che incide comunque unicamente sulla quantificazione della quota associativa senza porre alcun limite al diritto di recesso, che rimane esercitabile in qualunque momento.

2.2 In secondo luogo la società resistente eccepisce che le cessioni di credito per cui è causa sarebbero illegittime in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche, che porrebbe un generale divieto di cessione del credito retributivo, fatta eccezione per le deroghe previste dal successivo art. 5 che consentirebbe di effettuare cessioni di quote di stipendio soltanto per rimborsare prestiti.

Anche tale questione è già stata affrontata da numerose pronunce di merito e di legittimità.

Il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che fa leva sulla previsione dell'art. 52 del DPR n. 180/1950 il quale stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) *"possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo (...)".*

Posto che l'art. 52 omette qualsiasi richiamo ai "prestiti" ne consegue che esso non è destinato a regolare le cessioni del quinto dello stipendio finalizzate alla restituzione di prestiti, ma riguarda le cessioni di credito - tuttora lecite e ammissibili - finalizzate ad estinguere debiti diversi dal prestito in denaro. La nuova normativa non vieta pertanto ai lavoratori dipendenti di utilizzare lo strumento della cessione del credito retributivo per il

pagamento delle quote associative alle organizzazioni sindacali, trattandosi di fattispecie compresa nelle previsioni del citato art. 52 D.P.R. n. 180/1950 (cfr. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 307/07).

Detto orientamento è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che *"l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito del lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale"* (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 2314 del 17.2.2012; conf. Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 3544 del 7.3.2012).

2.3 Appare altresì infondata la tesi di parte convenuta secondo cui il ricorso all'istituto della cessione parziale del credito retributivo nella fattispecie in questione si porrebbe in contrasto con gli esiti del referendum popolare abrogativo del 1995 che, espungendo dall'ordinamento i commi 2 e 3 dell'art. 26 St. Lav., avrebbe eliminato l'obbligo legale di cooperazione gravante sul datore di lavoro, che gli imponeva di operare le ritenute sul salario dei lavoratori finalizzate al versamento dei contributi alle OO.SS. di appartenenza. Secondo la Teksid la disciplina della cessione del credito, prescindendo dal consenso del debitore ceduto, ripristinerebbe illegittimamente l'obbligo in questione, contraddicendo la volontà popolare espressa con la consultazione referendaria.

In realtà il risultato del *referendum*, in linea con il suo carattere esclusivamente abrogativo, è stato soltanto quello di eliminare l'obbligo *ex lege* a carico del datore di lavoro di operare le suddette ritenute, restituendo all'autonomia privata la regolamentazione degli interessi in gioco.

Il venir meno dell'obbligo legale non comporta quindi automaticamente l'introduzione nell'ordinamento di una nuova regola - ovvero quella della necessità del consenso del datore di lavoro per operare le ritenute - lasciando piuttosto aperto il campo a qualsiasi soluzione di carattere negoziale, purché non vietata da altre disposizioni, che consenta di regolamentare la fattispecie in esame (cfr. in tal senso Cass. civ., S.U., n. 28269/05).

In assenza di norme che lo vietino, dunque, anche l'istituto della cessione del credito ex art. 1260 c.c. può essere utilizzato per fondare il diritto (di matrice contrattuale e non più legale) delle Organizzazioni sindacali al versamento delle quote di stipendio che i lavoratori abbiano scelto di destinare a loro favore.

3. La società convenuta ha sollevato, in via subordinata, alcuni profili di illegittimità costituzionale dell'art. 1260 c.c. ove attuato per effettuare cessioni di credito finalizzate al versamento dei contributi sindacali.

Tutte le questioni di illegittimità costituzionale sollevate appaiono tuttavia manifestamente infondate alla luce delle seguenti considerazioni.

3.1 La Teksid sostiene in primo luogo che l'applicazione dell'art. 1260 c.c. nei termini suggeriti dalla ricorrente contrasterebbe con gli artt. 75 e 1, comma 2 Cost. in quanto implicherebbe quello stesso obbligo legale di cooperazione per il datore di lavoro che la volontà popolare avrebbe escluso col referendum abrogativo dei commi 2 e 3 dell'art. 26 St. Lav.

Sul punto è sufficiente richiamare quanto sopra evidenziato circa il fatto che l'abrogazione del diritto *ex lege* delle OO.SS. di ottenere il versamento diretto delle ritenute retributive a titolo di pagamento delle quote sindacali, conseguente alla consultazione referendaria, non è incompatibile col fatto che lo stesso diritto possa essere ora riconosciuto su base contrattuale, anche a prescindere dal consenso del datore di lavoro che del resto è un soggetto terzo rispetto al rapporto associativo che intercorre tra lavoratore e sindacato e a tutte le vicende che ne conseguono, ivi compreso il pagamento dei contributi.

3.2. Appare manifestamente infondata anche la questione di legittimità sollevata con riferimento agli artt. 39 e 41 Cost.

Sotto il primo profilo la convenuta sostiene che l'applicazione dell'art. 1260 c.c. alla fattispecie oggetto di causa comporterebbe l'obbligo datoriale di cooperare con una organizzazione sindacale nei confronti della quale si trova in posizione giuridicamente

conflittuale, svolgendo un'attività di supporto della sua attività al di fuori dei limiti previsti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori.

Al riguardo si osserva che il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, comma 1, Cost. è posto essenzialmente a garanzia dei lavoratori e dei sindacati, tutelandone la libertà di organizzazione, di autodeterminazione e autogoverno e non si comprende pertanto come tale principio possa ritenersi violato da una norma civilistica che si limiti a consentire una determinata modalità di pagamento delle quote associative. Non appare pertinente neppure il richiamo alle norme di cui al titolo III St. Lav., posto che nel caso di specie non vengono rivendicati gli specifici diritti sindacali in esso previsti, ma unicamente quello (pacificamente sussistente) al pagamento dei contributi, secondo una modalità che trova il suo fondamento in una disposizione civilistica di carattere generale (art. 1260 c.c.).

Del pari non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 41 Cost. posto che gli eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'impresa derivanti dal versamento delle ritenute non sarebbero la conseguenza di una situazione priva di fondamento normativo, come sostiene la convenuta, essendo tale fondamento rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 1260 c.c.

4. In merito all'eccezione della Teksid secondo cui il rifiuto di dar corso alle cessioni ex art. 1260 c.c., quand'anche ritenuto illegittimo, non potrebbe in ogni caso integrare un comportamento antisindacale, pare sufficiente richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella più volte citata pronuncia n. 28269/05.

La Suprema Corte ha in particolare osservato che *"Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza (...).*

Il referendum ha lasciato in vigore l'art. 26 Stat. Lav., comma 1, che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi: stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di

lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato".

Alla luce di quanto condivisibilmente affermato dai giudici di legittimità deve pertanto essere disattesa anche l'eccezione in esame.

5. Va infine esaminata l'eccezione sollevata in via di ulteriore subordine dalla Teksid, la quale ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, che venisse accertato il suo diritto di ottenere il rimborso dalla Fiom delle spese necessarie per dar corso, con cadenza mensile, alla contabilizzazione e al versamento delle quote di credito cedute, quantificando dette spese nell'importo di € 7,50 mensili per ogni cessione.

Dall'istruttoria espletata in un procedimento analogo al presente promosso innanzi al Tribunale di Torino dalla Fiom nei confronti di altre società del gruppo Fiat (r.g.l. 3837/2012 + 4229/2012), i cui verbali di udienza sono stati prodotti nel presente giudizio, è emerso in primo luogo che le operazioni contabili relative a cessioni del credito retributivo dei dipendenti delle società del gruppo Fiat vengono effettuate principalmente da una società del gruppo denominata Fiat Services s.p.a., presso la quale è costituito un ufficio apposito che si occupa delle cessioni del credito.

È poi emerso che in generale nel caso di cessioni di credito (come quelle effettuate per il pagamento delle quote sindacali dei Cobas) o di trattenute stipendiali conseguenti a pignoramenti, le aziende del gruppo non addebitano i relativi costi ai propri dipendenti né ai cessionari o terzi creditori.

Infine con specifico riferimento alle cessioni a favore dei Cobas, che costituiscono un'ipotesi analoga a quella oggetto del presente giudizio, è risultato che viene effettuato un unico bonifico per ciascun comparto aziendale territoriale.

Tali circostanze inducono innanzitutto a ritenere che i costi gravanti sulla società convenuta in conseguenza delle cessioni per cui si discute siano modesti, sia perché può essere effettuato un unico bonifico mensile che comprenda tutte le cessioni a favore di un determinato cessionario (come avviene per il versamento delle quote sindacali dei Cobas) sia perché l'attività amministrativa viene svolta prevalentemente da una società terza, sia pure appartenente anch'essa al gruppo Fiat, e non è emerso se e in che modo i costi del personale della Fiat Services s.p.a. vengano riversati sulle aziende del gruppo che si avvalgono dei suoi servizi.

L'onerosità aggiuntiva dell'adempimento del debitore ceduto non appare quindi eccessiva e debordante rispetto al normale obbligo di collaborazione e salvaguardia nell'esecuzione del contratto fissato dalla legge, stante, inoltre, il disposto dell'art. 1196 c.c., secondo il quale le spese del pagamento sono a carico del debitore (cfr. in tal senso, con specifico riferimento a cessioni di credito finalizzate al pagamento di quote sindacali, Pret. Cosenza, 22/05/1996; Pret. Cassino, 05/02/1996).

Appare inoltre rilevante il fatto che nessun rimborso venga chiesto per dar corso a tutte le altre cessioni disposte dai dipendenti delle aziende del gruppo: tale diversità di trattamento evidenzia ulteriormente l'ingiustificatezza della richiesta di rimborso avanzata nei confronti della sola Fiom e costituisce quindi un ulteriore elemento per affermare l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla convenuta.

6. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso merita pertanto accoglimento e conseguentemente, al fine di rimuovere gli effetti dell'accertata condotta antisindacale, deve essere ordinato alla società convenuta di dar corso, a far data dal 1° aprile 2012, alle cessioni di credito effettuate dai propri dipendenti a favore dell'O.S. ricorrente.

La convenuta dovrà inoltre affiggere nella propria bacheca aziendale una copia del dispositivo della presente decisione per un periodo di quindici giorni lavorativi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in assenza di notula.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 l. 300/70,

- dichiara antisindacale il comportamento tenuto da Teksid Aluminum s.r.l., consistente nel rifiuto di trattenere le somme corrispondenti alla cessione parziale del credito retributivo operata dai propri dipendenti iscritti alla Fiom-Cgil e destinate al pagamento della relativa quota associativa;
- ordina a Teksid Aluminum s.r.l di dar corso, a far data dal 1° aprile 2012, alle suddette cessioni di credito, effettuando il versamento delle somme oggetto di cessione alla Fiom-Cgil;
- ordina a Teksid Aluminum s.r.l di affiggere una copia del presente dispositivo nella bacheca aziendale per un periodo di quindici giorni lavorativi;



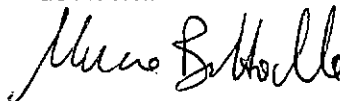
- condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.522,50, di cui € 1.400,00 per diritti e onorari ed € 122,50 per esposti non imponibili, oltre rimborso forf. 12,5%, accessori di legge e successive occorrenze.

Si comunichi.

Alba, 5.7.2012

Il giudice

dott. Marco Bottallo



TRIBUNALE DI ALBA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 5.7.12
IL CANCELLIERE

